

N. 01060/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00837/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2014, proposto da:  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Fabbris, Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Professionale di Stato Per L'Industria e L'Artigianato [*omissis*], in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del verbale n. 2 per lo scrutinio finale della classe 5 AN Tecnico delle Industrie Elettroniche del giorno 10 giugno 2014 del Consiglio di classe dell'Istituto Professionale [*omissis*], con il quale l'Istituto ha deliberato la non ammissione all'esame di stato del ricorrente;

del Piano Didattico Personalizzato anno scolastico 2013/2014;

i verbali dei precedenti Consigli di Classe;

le valutazioni periodiche dell'alunno nelle singole verifiche e materie di studio;

del documento finale di valutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Professionale di Stato Per L'Industria e L'Artigianato [*omissis*];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il Pres. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, a seguito di decreto cautelare di accoglimento di questo TAR, il ricorrente è stato ammesso con riserva all'esame di Stato ed ha superato sia le prove scritte sia la prova orale;

Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il superamento dell'esame di Stato, anche se a seguito di ammissione con riserva, comporta la sopravvenuta inammissibilità della causa per carenza di interesse;

Rilevato che tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che l'Amministrazione scolastica non abbia attualmente provveduto in via definitiva, in quanto i crediti scolastici mancanti per il punteggio finale utile per la promozione devono comunque essere corrisposti, almeno nella misura dovuta a seguito dell'ammissione all'esame di Stato, essendo questa equipollente al caso, in esame, di superamento delle relative prove di esame;

Concluso quindi che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, mentre le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)